

PROT. n. 585/2022

Brusaporto 18 .01.2022

BANDO DI GARA

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 e DEGLI ARTICOLI 180, 183 COMMI 15 E 16
DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 "Codice dei contratti pubblici"**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA,
MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183 COMMA 15 D.LGS 50/2016 DEL COMUNE DI
BRUSAPORTO**

Gara telematica sulla piattaforma E-procurement SINTEL indetta dalla Stazione Appaltante del Comune di Brusaporto (BG)

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni

Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 183, commi 4 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni

Codice C.I.G.: 905977285C

Codice C.U.P.: C18I21000940005

Codice NUTS: ITC46

Codice ISTAT: 016042

Il presente bando di gara è stato redatto secondo il Bando-tipo n. 1/2007 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017.


La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il **COMUNE di BRUSAPORTO (BG)** utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della Legge Regionale n. 33/2007 e successive modifiche, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato **"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.




SOMMARIO

1. PREMESSE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 Documenti di gara	6
2.2 Chiarimenti	7
2.3 Comunicazioni	8
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
4. DURATA DELLA CONCESSIONE	11
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
6. REQUISITI GENERALI	13
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	13
7.1 Requisiti di idoneità	13
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	14
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	15
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie	19
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	20
8. AVVALIMENTO	20
9. SUBAPPALTO	21
10. GARANZIA PROVVISORIA	21
11. SOPRALLUOGO	24
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	25
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ...	25
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
15.1 Domanda di partecipazione	28
15.2 Documento di gara unico europeo	29
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	31
15.3.1 Dichiarazioni integrative	31
15.3.2 Documentazione a corredo	33
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	33
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA – OFFERTA TECNICA	35
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA	40
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	42
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	42
Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio reale (ossia prima della eventuale riparametrazione finale) inferiore alla predetta soglia	
	45



Comune di Brusaporto



18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	46
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	46
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	47
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	48
20 COMMISSIONE DI GARA	49
21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE E ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	49
22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	50
23 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	51
24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	53
25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ACCESSO AGLI ATTI	54



Comune di Brusaporto





TABELLA RIEPILOGATIVA


Amministrazione Committente	COMUNE DI BRUSAPORTO Piazza Vittorio Veneto, 1 - 24060 Brusaporto (BG) Codice Fiscale 00720160167 PEC: comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it
Stazione Unica Appaltante	
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 183, co.15 del Codice
Oggetto della procedura di gara	Affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica, mediante finanza di progetto ex art. 183 comma 15 D.lgs 50/2016 del comune di Brusaporto
Progetto di fattibilità tecnica economica	Progetto di fattibilità tecnica economica, completo degli allegati, conforme alle disposizioni dell'art.23 del D.Lgs 50/2016 presentato dal Promotore HERA LUCE S.r.l., dichiarato di interesse pubblico e fattibile con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23/09/2021
Validazione del progetto	Relazione di verifica e validazione del progetto di fattibilità effettuata dal responsabile del Procedimento in data 09/09/2021 n.9478 prot.
Codice C.I.G.	905977285C
Codice C.U.P.	C18I21000940005
Categorie CPV	50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale; 45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione stradale; 50232000-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori; 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica; 71323100-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici; 65310000-9 Erogazione di energia elettrica.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 12,00 del 23 marzo 2022
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 12,00 del 08.03.2022
Seduta pubblica per apertura delle offerte	Ore 9,30 del 05.04.2022
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 183, co.4 e 5, nonché 95 del Codice - Offerta tecnica 80/100 - Offerta economica 20/100
Valore stimato della procedura	Euro 3.529.300 oltre IVA di legge riferito a 25 anni
Importo a base di gara	a) Importo negoziabile: canone annuale Euro 141.172,00 oltre IVA di legge b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 15.447,00 oltre IVA di legge
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i.	Arch. Antonio Brevi Responsabile del Servizio del Comune di Brusaporto
Responsabile del procedimento di gara	Arch. Antonio Brevi
Sopralluogo per presa visione dei luoghi	Obbligatorio, da effettuarsi entro il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
Durata del contratto	25 anni , decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti da redigersi contestualmente alla sottoscrizione/stipulazione del contratto.
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Brusaporto (BG)
Termine del procedimento (art. 2, comma 2, Legge 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte



Comune di Brusaporto



Determinazione a contrattare e di indizione della procedura di gara	Det. Reg. Gen. 15 del 11.01.2022
Pubblicazione GURI	21.01.2022



1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre reg. gen. n. 15 del 11.01.2022, il Comune di Brusaporto ha disposto l'affidamento in concessione mediante l'istituto della finanza di progetto ai sensi dell'art.183, comma 15 del D.Lgs 50/2016 della gestione degli impianti, della rete di illuminazione pubblica del Comune di Brusaporto, nonché della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, demandando al Rup l'espletamento della relativa procedura.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 183, co.4 e 5 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Brusaporto (BG) codice NUTS: ITC46 – codice ISTAT: 016042

Codice C.I.G.: 905977285C - Codice C.U.P.: C18I21000940005

Ai sensi degli artt. 28 e 169 del Codice, si precisa che l'oggetto principale della Concessione si connota come concessione di servizi, intendendosi che l'esecuzione di lavori previsti dal progetto posto a base di gara, sono accessori rispetto alla gestione.

Trattandosi di contratto di partenariato pubblico privato di opera fredda, il regolamento contrattuale prevede il trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore economico con l'allocazione in capo a quest'ultimo, per il periodo di gestione della pubblica illuminazione, oltre che del rischio di costruzione (art. 3 lett. aaa del Codice), anche del rischio di disponibilità (art. 3 lett. bbb del Codice). È previsto che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il servizio, dipenda dall'effettiva utilizzabilità degli impianti e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità definiti con i documenti di gara in coerenza con il piano economico finanziario.

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, di gara della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch Antonio Brevi, Responsabile del Servizio Gestione Territorio del Comune di Brusaporto.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
3. Modello di Domanda di partecipazione alla procedura di gara;
4. Modello di Dichiarazione Integrativa a corredo del DGUE;
5. Modello Offerta Economica;
6. Modello Progettisti;
7. Modello sopralluogo;
8. Patto di integrità;
9. Manuale SINTEL "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL"
10. Manuale SINTEL "Partecipazione alle gare"

Oltre a tutta la documentazione amministrativa e tecnica approvata:


1 PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

1.1 Elenco elaborati

1.2 Istanza e autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti



Comune di Brusaporto



- 1.3 Certificazioni di qualità e attestazione SOA
- 1.4 Documenti di identità dei sottoscrittori
- 2 SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE
- 2.1 Profilo del proponente e approccio metodologico
- 2.2 Progetto di Gestione
- 3 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
- 3.1 Relazione illustrativa rev.01
- 3.2 Relazione tecnica rev.01
- 3.3 Capitolato speciale descrittivo prestazionale rev.01
- 3.4 Prime indicazioni piani della sicurezza
- 3.5 Quadro economico rev.01
- 3.6 Calcolo sommario della spesa rev.01
- 3.7.1 Planimetria della classificazione illuminotecnica di progetto rev.01
- 3.8.1 Planimetria identificazione centri luminosi allo stato di fatto rev.01
- 3.8.2 Planimetria identificazione centri luminosi allo stato di fatto rev.01
- 3.8.3 Planimetria identificazione centri luminosi allo stato di fatto rev.01
- 3.9.1 Planimetria dello stato di progetto rev.01
- 3.9.2 Planimetria dello stato di progetto rev.01
- 3.9.3 Planimetria dello stato di progetto rev.01
- 4 BOZZA DI CONVENZIONE
- 4.1 Bozza di convenzione rev.01
- 4.2 Elenco delle definizioni rev.01
- 4.3 Indicatori di performance rev.01
- 4.4 Matrice dei rischi rev.01
- 4.5 Meccanismo rettifica corrispettivi
- 5 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
- 5.1 Cartiglio
- 5.2 Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della proposta
- 6 GARANZIE OFFERTE DAL PROPONENTE
- 6.1 Dichiarazione cauzioni
- 6.2 Cauzione provvisoria
- HERA LUCE Piano Economico e Finanziario

Gli elaborati tecnici, inerenti la procedura in oggetto, potranno essere visionati e/o scaricati dal sito internet <https://www.comune.brusaporto.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/Informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare>


Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Comune di Brusaporto all'indirizzo

<https://www.comune.brusaporto.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/Informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare>

in data 21.01.2022

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.



Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, (le richieste di chiarimenti devono pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza del termine) mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet [http:// www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, **tutte le comunicazioni** inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all'articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice (esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità o inappropriately dell'offerta tecnica o per irregolarità dell'offerta economica) - tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici **avvengono in modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.**

La Stazione Unica Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.


3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente bando si riferisce alla gara indetta, ai sensi del Dlgs n. 50/2016, con procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice e con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 183, commi 4 e 5, nonché art. 95 del Codice, mediante ricorso a contratto di concessione ai sensi dell'art. 180 comma 8 del Codice.

Oggetto del contratto sono i servizi di Pubblica Illuminazione come meglio descritti nei documenti di gara; il servizio in ogni caso consiste nella progettazione esecutiva, nella realizzazione degli interventi di riqualificazione e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Brusaporto, finalizzata alla ottimizzazione della gestione energetica, al controllo e riduzione della spesa e dei consumi energetici, all'efficientamento energetico; alla manutenzione, conduzione ed esercizio degli impianti nel rispetto delle norme vigenti in materia, nonché alla fornitura energetica, come meglio risultante e



Comune di Brusaporto



specificatamente descritto nel progetto di fattibilità posto a base di gara.

Viene posto a base di gara il Progetto di fattibilità tecnica economica, completo degli allegati, conforme alle disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. presentato dal Promotore Hera Luce S.r.l. con sede in Cesena (FC), Via A. Spinelli n. 60, dichiarato di interesse pubblico e fattibile, approvato con dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 23/09/2021.

Il medesimo progetto risulta validato con relazione di verifica e validazione effettuata dal Responsabile del Procedimento in data 09/09/2021 prot. n. 9478

Il promotore è invitato alla gara ed è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e soggiace a tutti gli obblighi contenuti nel presente bando al pari degli altri operatori concorrenti.


Il calcolo sommario della spesa come segue:

Calcolo sommario della spesa – Comune di Brusaporto	
Interventi di efficientamento energetico	
Descrizione	Totale
Fornitura e posa corpo illuminante a led di tipo stradale	€ 240.572,90
Fornitura e posa di proiettore a led	€ 6.105,98
Fornitura e posa di corpo illuminante a led di arredo urbano	€ 30.198,62
Fornitura e posa di corpo illuminante tipo plafoniera	€ 2.515,52
Fornitura e posa di corpo illuminante a led di arredo urbano in stile storico, modello lanterna	€ 38.291,93
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO	
Riqualefica sostegni e bracci	€ 115.836,95
Riqualefica rete elettrica	€ 45.356,00
Opere edili (scavi, compresi plinti e pozzetti)	€ 22.393,30
Riqualefica quadri elettrici	€ 71.444,91
Verniciature e risanamenti	€ 82.652,61
Derivazioni e giunzioni	€ 63.626,13
Opere accessorie (numerazione punti luce, ecc)	€ 5.333,16
Opere per illuminazione attraversamenti pedonali	€ 35.621,00
Opere per illuminazione architettonica della rocca	€ 12.394,00
Totale opere riqualeficazione energetica e messa in sicurezza degli impianti	€ 772.343,00
oneri di sicurezza	€ 15.447,00
Totale comprensivo di oneri di sicurezza	€ 787.790,00

Il Quadro economico come da tabella che segue:



Comune di Brusaporto



Quadro economico	
A – lavori	
Voce	Valore al netto tasse
A.1 – Opere a base di appalto	€ 772.343
A.2 – Oneri sicurezza	€ 15.447
A – TOTALE	€ 787.790
B – spese tecniche di gara e per la predisposizione della proposta	
Voce	Valore al netto tasse
B1 – Spese tecniche progetto di fattibilità	€ 20.820
B2 – PSC e validazione	€ 10.250
B3 – Spese tecniche progetti definitivo ed esecutivo	€ 20.820
B4 – Spese tecniche DL, Sic., CRE	€ 18.321
B5 – Spese tecniche Coord. Sicurezza	€ 12.492
B6 – Collaudatore	€ 5.348
B – TOTALE	€ 88.051
C – spese incentivi per funzioni tecniche, pubblicità e contratto, analisi e collaudi	
C1 – Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 - Acc. innovaz. tecn. ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 14.767
C2 – Spese di pubblicità	€ 800
C – TOTALE	€ 15.567
TOTALE	
A+B+C – TOTALE	€ 891.408

**


Il valore economico presunto della concessione, per la sua intera durata, ammonta ad **Euro 3.529.300,00** al netto dell’IVA.

L’importo annuale dell’appalto, in relazione al quale dovrà essere presentata l’offerta, ammonta ad **Euro 141.172,00** oltre ad IVA (di cui euro 15.447,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice gli importi a base di gara comprendono i costi della manodopera stimati che l’Amministrazione aggiudicatrice ha stimato pari ad Euro 460.500,00 calcolati sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3/04/2017 n.23.

Deve quindi escludersi che l’appalto consti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi dell’Art. 50 comma 1 ultima parte del D.Lgs 50/2016.

I costi di investimento saranno interamente a carico del soggetto aggiudicatario, il quale assume ogni rischio finanziario. È infatti specifico intendimento del Comune di Brusaporto che la fornitura e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione, siano effettuati con anticipazione del necessario finanziamento da parte del Concessionario. L’equilibrio dell’investimento deve risultare da un piano economico/finanziario asseverato da un istituto di credito, ovvero da una delle società di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in cui si preveda il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione



del progetto di fattibilità posto a base di gara, nonché degli altri costi a carico dell'aggiudicatario previsti dal quadro economico.

Per disposizione del presente disciplinare che intende richiamare il comma 9 dell'art. 183 del Codice, le offerte, compresa quella del promotore, devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito ovvero dai soggetti ammessi, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico finanziario deve prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, nonché degli altri costi a carico dell'aggiudicatario previsti dal quadro economico.

Ove, all'esito della presente procedura di gara, risulti vincitore un soggetto diverso dal Promotore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla comunicazione circa l'esito di gara, potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e di aggiudicazione della concessione a quest'ultimo, al migliore offerente verranno rimborsate, con onere a carico del Promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 12 dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016.

Nell'ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal Promotore e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di quest'ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a carico dell'aggiudicatario) delle spese per la predisposizione della proposta presentata, così come risultanti dal piano economico-finanziario asseverato agli atti di gara, nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183 del D. Lgs. 50/2016.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di 25 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto oltre ai tempi necessari per la presentazione e validazione della progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori, come previsti nei documenti di gara.

Le opere realizzate e gli impianti affidati in gestione, al termine dell'appalto, dovranno essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art.183, co. 8 del Codice, la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.


Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.



Comune di Brusaporto



È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:


- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa e nella busta telematica contenente l'offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 47 DL 77/2021, gli operatori con più di 100 dipendenti già assoggettati all'obbligo di comunicazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile (ex art. 46 D.Lgs 198/2006), **pena l'esclusione dalla gara**, deve produrre copia conforme dell'ultimo rapporto alle rappresentanze sindacali. Gli operatori con un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere come prevista dall'art. 47 comma 3 DL 77/2021 solo in caso di aggiudicazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti; il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.


Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 requisiti di idoneità

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito l'Amministrazione aggiudicatrice acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.



7.2 requisiti di capacità economica e finanziaria

b) Fatturato globale riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad Euro 3.500.000,00 IVA esclusa.

Il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito del fatturato globale è quello che ricomprende i tre anni solari antecedenti l'anno di pubblicazione del bando.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

c) Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad Euro 890.000,00 IVA esclusa.

Il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito del fatturato è quello che ricomprende i tre anni solari antecedenti l'anno di pubblicazione del bando.

Il settore di attività è il servizio complesso di gestione dell'impianto di illuminazione pubblica e deve includere inscindibilmente la conduzione dell'impianto e la sua manutenzione.


La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del Codice:

- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Qualora l'operatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio, i requisiti di capacità economica sopra indicati devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che la capogruppo possieda almeno il 60% di ciascun requisito e le mandanti almeno il 10% ciascuna per ogni requisito.

I requisiti di capacità economico finanziaria vengono fissati ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 50/2016, tenendo conto della motivata necessità di individuare operatori che risultino in grado di effettuare, nei termini indicati dal cronoprogramma dei lavori, un investimento pari euro 787.790,00 e nel lungo periodo garantiscano



l'esecuzione di un servizio complesso inerente alla gestione del servizio di illuminazione pubblica il cui valore complessivo è stimato pari ad euro 3.529.300,00.

Più in generale i requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionali sono stati determinati tenuto conto delle peculiarità del settore, delle informazioni inerenti analoghi bandi di gara relativi ad iniziative di Partenariato Pubblico Privato raccolte dal CRESME e contenuti nel manuale operativo 2013 nel rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità e partecipazione e tenendo conto infine dei rischi specifici inerenti la gestione e la necessità di favorire la massima partecipazione.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

d) Possesso della qualificazione di cui all'art.60 del D.P.R. 207/2010 per prestazioni di progettazione e costruzione nella categoria **OG10, classifica III**, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art.64 del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata.

Nel caso in cui i lavori vengano affidati a terzi ai sensi dell'art.174 del Codice, detti soggetti dovranno essere in possesso dei relativi requisiti (Cfr. Parere Consiglio di Stato n.823 del 28/04/2020).

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi di imprese - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, nonché il possesso del sistema di qualità aziendale.

e) L'esecuzione, negli ultimi tre anni, di servizi nelle categorie oggetto della concessione per un numero di punti luce non inferiore a quello di bando.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.


- In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando (cfr. Parere ANAC N. 201 del 18 dicembre 2013).

f) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di



Comune di Brusaporto



manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa (in caso di RTI o Consorzio ordinario dovrà essere posseduta singolarmente da ciascuna impresa);

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

g) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale che l'impresa dovrà applicare durante l'esecuzione del contratto conforme alla norma **UNI EN ISO 14001:2015**, per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa gara (in caso di RTI o Consorzio ordinario dovrà essere posseduta dalla società capogruppo).

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI-EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.


Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

h) Essere una ESCO (società di servizi energetici) certificata UNI CEI 11352:2014 (in caso di RTI o Consorzio ordinario il requisito dovrà essere posseduto da un membro del raggruppamento);

l) Dichiarazione che il 100% dell'energia elettrica impiegata nel servizio, sia proveniente da fonte rinnovabile certificata da Ente Italiano o Internazionale;

m) Gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, interni o esterni all'organizzazione. Il progettista potrà essere "indicato" dall'offerente, purché in possesso dei requisiti di seguito indicati (cfr. Cons. Stato (Ad. Plen.), 09/07/2020, n. 13).

Ai sensi dell'art. 34 del Codice dei contratti e delle concessioni i requisiti previsti nel D.M. 27 settembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 18 ottobre 2017, n. 244, S.O. n. 49), e



precisamente:


1. essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
2. aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione /riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare.
3. non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo e telegestione degli impianti; nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio illuminante o sistema di telecontrollo, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che :
 - l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A++, se prima del 31/12/2020;
 - l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025;
 - l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A4+, se dopo il 1/1/2026.

L'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare l'offerente deve fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni.

Ai sensi dell'art. 59 1 quater D.lgs 50/2016, nel caso in cui l'operatore si avvalga dei soggetti qualificati sopra indicati per la realizzazione del progetto, gli oneri della progettazione esecutiva dovranno essere indicati nel Quadro Economico in sede di offerta e dovranno essere corrisposti al progettista secondo le modalità che l'offerente dovrà presentare in sede di offerta, previa approvazione del progetto esecutivo medesimo e della presentazione dei relativi documenti fiscali.

n) L'operatore economico deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi; deve aver applicato le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87,98, 100,105, 111, 138 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo";
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);



- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”.


Con riferimento ai paesi dove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori), l'appaltatore deve dimostrare che rispetta la legislazione nazionale o, se appartenente ad altro stato membro, la legislazione nazionale conforme alle norme comunitarie vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza sociale (previdenza e assistenza). L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

Verifica: L'offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella **Linea Guida adottata con D.M. 6 giugno 2012** “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2012, n. 159.

Come integrato dal CAM Servizi di illuminazione (DM 28.03.2018) l'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).

I requisiti di carattere economico-finanziari e tecnico-professionali sono stati determinati nel rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità e partecipazione considerando i rischi specifici inerenti la gestione, la necessità di favorire la massima partecipazione delle peculiarità del settore e tenuto conto delle informazioni inerenti analoghi bandi di gara relativi ad iniziative di Partenariato Pubblico Privato raccolte dal CRESME e contenuti nel manuale operativo del 2013: Impianti di Pubblica Illuminazione in Partenariato Pubblico Privato, edito da Asset Camera, Azienda speciale della CCIAA di Roma, con la collaborazione del Cresme Europa Servizi dell'aprile 2013.

Si ritiene quindi di poter selezionare operatori economici dotati di capacità tecnico – economiche idonee a garantire un adeguato livello di prestazioni in considerazione della durata della concessione delle peculiarità della gestione degli impianti di illuminazione pubblica.



7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di una aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 "Requisiti di Idoneità", lett. a)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.


Il requisito di cui al paragrafo 7.1 "Requisiti di Capacità economica e finanziaria", lett. d) deve essere presentato da ogni impresa appartenente al R.T.I.

Salvo sia diversamente indicato, i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), i requisiti di qualificazione economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 60% la restante parte è posseduta cumulativamente dalle mandanti fermo restando che ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti nella misura minima del 10%.

In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate in precedenza per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.



7.5 indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 "Requisiti di idoneità" lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza dei requisiti è valutata a seguito della effettiva esistenza dei predetti in capo ai singoli consorziati ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis del Codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.


Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Amministrazione aggiudicatrice impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP di gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria



subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Unica Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.174 del Codice, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare a terzi.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

I lavori ed i servizi dovranno essere realizzati direttamente dal Concessionario appaltatore oppure mediante imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., oppure tramite subappalto a terzi previa indicazione, nell'offerta, delle prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell'art. 174 del Codice.

I servizi di gestione degli impianti potranno essere subappaltati a terzi, ferma restando la responsabilità del Concessionario nei confronti del Concedente.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti, potranno essere subaffidati per intero a ditte in possesso di tutti i requisiti previsti dal Codice per l'esecuzione di lavori pubblici.

10. GARANZIA PROVVISORIA


L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo **pari ad Euro 70.586,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 103 e art.104 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
3. **Un deposito cauzionale di Euro 22.000,00** fissata nel limite del 2,5 per cento del valore dell'investimento comprensive delle spese tecniche come previsto dall'art.183, co.13 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale



Comune di Brusaporto



esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Brusaporto; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere Comunale di Brusaporto (IBAN IT 90 V 08940 89140 000006080500), intestato Comune di Brusaporto (BG), avente come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:


- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;



Comune di Brusaporto



- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
- copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del Garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.


Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della



presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Il deposito cauzionale di Euro 16.414,00, fissato nel limite del 2,5 per cento del valore dell'investimento come previsto dall'art.183, co.13 del Dlgs n.50/2016, dovrà essere predisposto secondo le modalità della garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dei luoghi oggetto del presente affidamento è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, al fine di formulare proposte adeguate che si basano sulla effettiva conoscenza dello stato dei luoghi acquisita con adeguato anticipo rispetto alla presentazione delle offerte. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.


Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere espletato entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

L'Amministrazione aggiudicatrice rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.



In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Unica Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Unica Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la Piattaforma Sintel, entro le ore 12 del giorno 23.03.2022. Resta fermo quanto previsto dall'art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice.

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo codice ID **149793823**, accede alla stessa tramite il link "Dettaglio" che consente di visualizzare il menu interno e tutte le relative informazioni.

Cliccando sul link "Invio Offerta" il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l'invio dell'offerta, così composta:


- Busta telematica amministrativa;
- Busta telematica tecnica;
- Busta telematica economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi da 4.1 a 4.5) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia Offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia Offerta", al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Unica Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.



Comune di Brusaporto



Come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni a corredo del DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.


Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Telematica Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Unica Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.



Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Unica Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.


L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- Ai fini della sanatoria la Stazione Unica Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Commissione di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Commissione di gara procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Commissione di gara invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel primo step del percorso guidato “Invia Offerta”, il concorrente deve inserire la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato Modello di Domanda di partecipazione alla procedura di gara (disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione “Documentazione di gara”), contenente le dichiarazioni che il partecipante dovrà rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e che, ancorché non siano riportati, si richiamano espressamente.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).


Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.**
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:**
 1. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 2. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 3. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.



Comune di Brusaporto



Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

1. copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
2. n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga l'indicazione dell'oggetto dalla presente procedura ed il relativo CIG, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata di detto foglio, sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o del legale rappresentante (o soggetto munito di potere di firma) dell'operatore economico. In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”. L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione “Documentazione di gara”) secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di concessione.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico


Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione aggiudicatrice, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte,



per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto dovrà essere allegato con una delle seguenti modalità:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'avvalente e l'ausiliaria;
- copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
- copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'avvalente e dell'ausiliaria.

5. PASSOE dell'ausiliaria.

6. **In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"** dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

7. Dichiarazione integrativa

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.


Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa (preferibilmente secondo il modello allegato Modello di "Dichiarazione Integrativa a corredo del DGUE", disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione "Documentazione di gara") in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. 15.3.1 "Dichiarazioni integrative" n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» e compilando quanto segue:



- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 "Requisiti di capacità economica finanziaria" del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo


15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, con le quali:


1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice
2. dichiara, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:



Comune di Brusaporto



- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e di non vantare alcuna pretesa in relazione al progetto offerto;
5. accetta il patto di integrità;
6. **per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”** dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
7. **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Unica Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indirizzo PEC (corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall’operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo)) sulla Piattaforma Sintel e dal medesimo individuato) **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Unica Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Unica Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere **adeguatamente motivata e comprovata** ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, **deve** indicare precisamente le parti da secretare e **deve** essere inserita nella busta telematica tecnica;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
11. **per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.



Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1) a 11), potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne, appositamente aggiunte dal concorrente, nella domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione con le modalità di cui ai paragrafi 13 e 15.1.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. Ulteriori eventuali dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie alla partecipazione alla procedura di gara;
6. Attestazione dell'avvenuto sopralluogo.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 13 e 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.


Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica


- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:



1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente **paragrafo 15.3.3** "Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati" potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA – OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso guidato "Invio Offerta", il concorrente deve inserire la propria offerta tecnica, contenente, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. **Progetto definitivo** degli interventi che individui compiutamente le attività da realizzare, nel rispetto degli indirizzi della Amministrazione Comunale di **Brusaporto** e del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara.
2. **Piano gestionale** delle modalità di espletamento del servizio di gestione proposto.

Progetto definitivo


Il progetto definitivo degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica, dovrà rispettare le previsioni del Progetto di Fattibilità posto a base di gara le quali, in ogni caso, costituiscono obbligo contrattuale per il Concessionario, il quale pertanto non potrà eccepire in alcun modo il mancato rispetto del livello minimo definitivo a base di gara e dovrà essere composto dai documenti di seguito indicati:

Progetto definitivo (Pubblica illuminazione)

Il progetto definitivo delle opere di riqualificazione tecnologica, finalizzata al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione, dovrà essere composto dei seguenti elaborati:

A) Relazione di censimento:

- A.1) La descrizione delle caratteristiche ambientali del territorio in correlazione all'impianto di illuminazione pubblica;



A.2) Censimento tabellare e riepilogativo dei punti luce, dei quadri esistenti, delle linee e degli ambiti illuminati, secondo la scheda 2 CAM servizi IP;

A.3) Una relazione di dettaglio dello stato di fatto dell'impianto esistente in cui vengano evidenziate le criticità e le non conformità;

Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, la relazione di rilievo dovrà essere accompagnata da una diagnosi energetica ante intervento ovvero degli impianti esistenti. Alla relazione di rilievo verrà assegnato il punteggio tecnico di cui alla tabella punteggi (paragrafo 18.1.), in relazione al dettaglio delle informazioni tecniche specifiche dell'infrastruttura che compone l'impianto ed in particolare in virtù della descrizione, dettaglio e completezza del censimento dello stato di fatto, nonché della chiarezza e pertinenza delle criticità rilevate, delle interferenze e delle non conformità normative individuate.

B) Relazione di messa a norma e riqualifica:

B.1) Descrizione degli interventi di adeguamento riguardanti la conformità normativa dell'impianto di illuminazione esistente e delle sue parti con indicazione delle modalità per l'eliminazione degli eventuali carichi esogeni, sia elettrici che statici, e le soluzioni proposte per la loro riallocazione nel rispetto delle indicazioni contenute nel CAM Servizi IP

B.2) Descrizione degli interventi di riqualificazione proposti, degli interventi migliorativi proposti, del raggiungimento degli obiettivi minimi di risparmio proposti. La descrizione dovrà includere indicazioni riguardanti lo stato futuro dell'impianto riassunte mediante tabelle e/o elaborati grafici e che indichino gli eventuali interventi sui quadri di alimentazione, gli eventuali interventi sui punti luce (distinti per tipologia di apparecchio, tipo e potenza effettiva della sorgente, prima e dopo i lavori), gli eventuali interventi sui sostegni, gli eventuali interventi sui cavidotti e le linee di alimentazione ed ogni altro ulteriore intervento offerto in sede di gara. Ogni altro elemento che consenta alla committente ulteriori miglioramenti per quello che riguarda il contenimento dei consumi, l'aumento della sicurezza e l'implementazione di servizi ulteriori.


C) Relazione tecnica specialistica contenente:

C.1) Relazione tecnica che esplica gli interventi specifici sugli impianti, gli interventi di miglioria proposti.

L'analisi dei rischi, ai sensi dell'art. 8.2 della UNI 11248:2016, formulata per ambiti omogenei, in ottemperanza a quanto richiesto dai CAM del DM 27/09/2017 e 28/03/2018 e in linea a quanto previsto dallo strumento PRIC Comunale. Resta inteso che le categorie illuminotecniche esposte nel progetto di fattibilità sono da intendersi come livello minimo del servizio, pertanto le categorie illuminotecniche conseguenti l'analisi dei rischi, individuata nel progetto definitivo, potrà essere superiore ma non inferiore a tali categorie.

Il progetto illuminotecnico mediante la redazione di calcoli illuminotecnici riferiti agli ambiti omogenei, in relazione alla classificazione illuminotecnica di progetto e di esercizio riportata nell'analisi dei rischi. Tutti i calcoli illuminotecnici dovranno dimostrare il raggiungimento dei parametri, in relazioni alle categorie illuminotecniche dichiarate, utilizzando i seguenti parametri di calcolo:

- Coefficiente di manutenzione: 0,80



- Strada in asfalto: Classe di pavimentazione: C2; Coefficiente medio di luminanza: 0,07
- Strada in cemento: Classe di pavimentazione: C1; Coefficiente medio di luminanza: 0,1

Tutti i calcoli illuminotecnici dovranno riportare la griglia degli illuminamenti, redatta secondo le specifiche della Norma UNI EN 13201-3. I valori di illuminamento saranno utilizzati per le verifiche inerenti la qualità del servizio in ottemperanza a quanto richiesto dai CAM del DM 27/09/2017 e 28/03/2018 e in linea a quanto previsto dal PRIC Comunale.

Piano degli orari di funzionamento degli impianti per anno solare con un dettaglio per decade nel quale siano anche indicate le fasce orarie all'interno delle quali l'impianto opera nello stato di pieno regime e di parzializzazione, nonché la relativa percentuale di parzializzazione;

Analisi dei consumi energetici conseguiti a seguito degli interventi di riqualificazione, e relativi risparmi energetici espressi in KWh/anno e TEP/anno. Il consumo energetico ottenuto dovrà essere dimostrato in relazione alle modalità di funzionamento degli impianti.

Documento di sintesi per la dimostrazione, riferita al singolo quadro elettrico, della potenza complessiva installata la relativa quantità di punti luce, e la relativa tipologia di corpo installata;

Indici IPEI per gli ambiti omogenei rilevati;

Descrizione degli interventi proposti, dettagliata per ogni singolo punto luce.

Descrizione degli interventi effettuati per linee di distribuzione e quadri elettrici;

C.2) Documento che esplicita per ogni singolo punto luce le caratteristiche tecniche del corpo illuminante utilizzato per la riqualificazione, la modalità di funzionamento, la potenza e la relativa tipologia di sorgente, il quadro elettrico di riferimento, l'indice IPEA secondo i CAM in vigore, comprensivo di elaborati grafici per l'identificazione dei punti luce, dei quadri elettrici e dei componenti che costituiscono l'impianto.

C.3) L'Offerente deve provvedere alla realizzazione di un bilancio materico relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e manutenzione degli impianti e/o impiegati nel servizio oggetto del bando. Il bilancio materico deve comprendere gli elementi previsti dal CAM Servizi IP di cui al Decreto 28/03/2018.

C.4) Sistema di regolazione dei centri luminosi.


C.5) Caratteristiche costruttive dei sistemi ottici delle apparecchiature.

C.6) Risparmio energetico: il punteggio verrà assegnato sulla base del sub criterio lineare, comparando la differenza della Potenza totale dichiarata dai concorrenti (comprese le perdite), rispetto al valore di Potenza indicato nel progetto di fattibilità.

D) Disciplina descrittivo e prestazionale e caratteristiche tecniche dei componenti utilizzati per l'esecuzione delle riqualificazioni e implementazioni;



Comune di Brusaporto



E) Elenco **varianti migliorative del progetto** a base di gara, con particolare riferimento agli elementi sotto elencati. La numerazione progressiva rispecchia altresì la priorità degli interventi nei desiderata dell'amministrazione comunale.

E.1) **Illuminazione del bosco urbano**, come da progetto, comprensivo di posa di n.19 pali illuminazione pubblica nel bosco urbano del tipo “apparecchi di arredo urbano dotati di tecnologia Led ” come quelli di cui p.to 5.5 della relazione tecnica del progetto di fattibilità posta a base di gara, completi di plinto di fondazione e linea di alimentazione (da inserire all'interno di una rete di corrugati interrati esistenti completa di pozzetti di ispezione), alimentati dal quadro della pubblica illuminazione più vicino. La miglioria verrà valutata in base al pregio della valenza tecnica ed estetica complessiva della proposta, nonché alla qualità dei materiali e delle caratteristiche costruttive proposte.

E.2) **Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclabili, in aggiunta a quelli prevista da progetto**. La miglioria verrà valutata in base alla quantità degli attraversamenti messi in sicurezza, le cui caratteristiche dovranno essere non inferiori a quelle oggetto della proposta. A tal fine si richiama quanto indicato al successivo punto G.

E.3) **Illuminazione facciata Municipio** con corpi illuminanti a led, RGB con centralina di regolazione posta all'interno del Municipio. La miglioria verrà valutata sulla base qualità e delle caratteristiche della proposta.

F) Particolari costruttivi e d'installazione, schede tecniche dei materiali utilizzati;

G) Relazione tecnica descrittiva completa di schede tecniche della proposta e un elaborato grafico relativo alle tipologie di attraversamenti proposti e relative sezioni, in conformità alla UNI/TS 11726:2018. E' altresì richiesto un elenco completo degli interventi ovvero un elaborato grafico complessivo e riassuntivo di tutti gli attraversamenti proposti.

H) Piano di manutenzione;

I) Cronoprogramma dei lavori e organizzazione temporale dei cantieri (nella considerazione che i lavori proposti dovranno essere terminati e messi in esercizio;

J) Computo metrico dei lavori non estimativo;


K) Computo metrico estimativo*;

L) Elenco Prezzi*;

M) Quadro Economico*;

(*) I documenti contrassegnati con asterisco, dovranno essere presentati esclusivamente nella busta Offerta Economica.

Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, la proposta di riqualificazione e messa a norma, verrà valutata sulla base delle relazioni descrittive e tecniche, nonché in base ai pertinenti elaborati grafici e



tabellari. Alla proposta di riqualificazione verrà assegnato il punteggio tecnico di cui alla tabella punteggi (paragrafo 18.1.), in relazione ai seguenti parametri.

Caratteristiche tecniche e costruttive degli interventi per l'adeguamento normativo e di sicurezza: il punteggio verrà assegnato in virtù del pregio e l'entità degli interventi sulla parte infrastrutturale elettrica dell'impianto (ad esempio l'adeguamento delle linee elettriche di distribuzione, l'adeguamento delle derivazioni, l'adeguamento dei quadri elettrici) il cui quantitativo dovrà essere appositamente evidenziato nel computo metrico di progetto (senza indicazione dei prezzi).

Qualità tecnica e completezza del progetto di riqualificazione: il punteggio verrà assegnato sulla base del pregio tecnico delle soluzioni adottate, della coerenza degli interventi apportati in relazione al contesto architettonico, completezza e fruibilità della progettazione sia con riferimento all'esposizione grafica che tabellare.

Caratteristiche estetiche dei materiali utilizzati e degli interventi proposti: il punteggio verrà assegnato sulla base del pregio estetico dei materiali o delle soluzioni adottate per il raggiungimento degli obiettivi di riqualifica (energetici e illuminotecnici).

Caratteristiche tecniche del sistema di regolazione delle apparecchiature utilizzate: in caso di adozione di un sistema di regolazione misto la valutazione verrà effettuato in proporzione al singolo sistema. In caso di mancata specificazione e dimostrazione del sistema adottato non verrà attribuito alcun punteggio.


Caratteristiche costruttive dei sistemi ottici delle apparecchiature utilizzate: il punteggio verrà assegnato sulla base dei sub criteri tabellari di cui alla tabella punteggi (paragrafo 18.1.). In caso di adozione di un sistema ottico misto la valutazione verrà effettuato in proporzione al singolo sistema. In caso di mancata specificazione e dimostrazione del sistema adottato non verrà attribuito alcun punteggio.

Entità del risparmio energetico: il punteggio verrà assegnato sulla base del sub criterio lineare, comparando la differenza della Potenza totale dichiarata dai concorrenti (comprese le perdite), rispetto al valore di Potenza indicato nel progetto di fattibilità.

Bilancio materico: il punteggio verrà assegnato in virtù della completezza ed esaustività del bilancio materico presentato, tenuto conto in particolare delle indicazioni fornite con DM 28/03/2018, Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica.

Il documento presentato dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 40 fogli (ovvero in 80 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; per le tabelle il carattere può essere non inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici, i fogli intercalari di separazione, gli elaborati grafici, documenti tabellari, il computo metrico (non estimativo), schede tecniche, calcoli illuminotecnici, il cronoprogramma e le prime indicazioni per i piani della sicurezza.

I criteri e sub-criteri di valutazione sono indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.



Piano gestionale

Il piano gestionale dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione proposto con riferimento al modello organizzativo e gestionale adottato, nonché l'utilizzo di supporti informatici.

In tale piano la ditta dovrà descrivere le modalità di espletamento del servizio richiesto, l'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di reperibilità e di pronto intervento ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio proposto, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative che la ditta utilizzerà qualora le venisse aggiudicato l'appalto.

Nella stesura del piano l'operatore dovrà considerare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa a carico del concessionario previste dalla bozza di convenzione che costituiscono un minimo inderogabile, nonché tutte le richieste riportate negli allegati tecnici del progetto posto a base di gara.

Nel piano dovranno altresì essere descritte le misure di gestione ambientale che l'operatore si impegna ad applicare durante la fornitura del servizio.

Il Piano gestionale verrà valutato secondo i criteri indicate nella tabella punteggi (paragrafo 18.1.), in relazione alle seguenti specifiche.

D.1) Qualità e completezza piano gestionale: il punteggio verrà assegnato sulla base della completezza e sintesi espositiva dei servizi offerti e della pertinenza dei medesimi servizi rispetto alle esigenze del Concedente, della qualità del servizio di gestione, di manutenzione, di pronto intervento, dell'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato per l'esecuzione del servizio.

D.2) Segnalazione di disservizi: in base alle indicazioni fornite con DM 28/03/2018, Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica, viene attribuito il punteggio previsto al paragrafo 18.1 per l'offerente che rende disponibile per i cittadini per la segnalazione di disservizi.

D.3) Sistema informatico, gestionale e cartografico proposto: il punteggio verrà assegnato sulla base del pregio tecnico e della fruibilità da parte degli utenti e della concedente del sistema informatico e gestionale proposto.

Il documento presentato dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 25 fogli (ovvero in 50 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; per le tabelle il carattere può essere non inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici e i fogli intercalari di separazione.


17 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso guidato "Invio Offerta", il concorrente deve inserire convenzionalmente il valore "1" (uno) nel campo relativo all'offerta economica (e valori complessivamente inferiori a 1 negli altri eventuali campi delle singole voci che la compongono) mentre deve allegare la propria offerta (utilizzando preferibilmente il Modello Offerta Economica allegato al presente disciplinare) **contenente, a pena di esclusione** dalla gara, il ribasso da applicarsi al canone annuo. Valore economico complessivo in euro, **nonché:**

1. i **"costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico"** (ossia la stima dei costi aziendali al netto dell'IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;



Comune di Brusaporto



2. i “**costi del personale**” (ossia la stima dei costi al netto dell’IVA della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice);
3. i “**costi della sicurezza derivanti da interferenze**” (ossia gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 26, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, al netto dell’IVA);

Inoltre l'operatore dovrà caricare, a pena di esclusione, zippati in un'unica cartella, i seguenti documenti:

1. il **computo metrico estimativo** dei lavori di riqualificazione energetica e di messa a norma;
2. il **quadro economico**;
3. **Elenco Prezzi**
4. il **Piano economico finanziario asseverato**, da un istituto di credito, ovvero da una delle società di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 che attesti l’equilibrio degli investimenti proposti dall’offerente. Il Piano economico-finanziario dovrà includere, il costo per spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.), il costo per la redazione dei documenti richiesti dalla procedura di aggiudicazione, il costo degli interventi, i costi relativi alla spesa energetica e alla gestione nella situazione ex ante e in quella ex post, i tempi della realizzazione degli interventi, la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile, la valutazione del periodo di ritorno degli investimenti, il calcolo dei risparmi economici annuali per energia e manutenzione, il calcolo del Valore Attuale Netto (VAN) della rendita corrisposta all’Offerente, attualizzato con un tasso pari al Costo Medio Ponderato del Capitale (WACC) delle ditte del settore, il calcolo del Tasso Interno di Rendimento della commessa.

In ogni caso verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali (troncamento).


L’offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **paragrafo 15.1** “Domanda di partecipazione”.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento ammissione” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità indicate nei paragrafi 13 e 15.1 del presente disciplinare). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento di ammissione” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed



inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

ATTENZIONE:

VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta". Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 183, co.4 e 5 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione di gara.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.





Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica.


Elemento di valutazione	Numerazione	criterio di valutazione	D	Q
Progetto Definitivo				
Censimento e stato di fatto	A1	Dettaglio, completezza e chiarezza della descrizione dello stato di fatto dell'impianto	3	
	A2	Chiarezza completezza e contestualizzazione del censimento tabellare	3	
	A3	Dettaglio, completezza e chiarezza dell'analisi delle criticità e non conformità	4	
Messa a norma e riqualifica	B1	Pregio, quantità e qualità tecnica degli interventi di adeguamento normativo.	7	
	B2	Completezza, pregio tecnico e coerenza degli interventi. Chiarezza, esaustività, completezza, dettaglio degli interventi proposti	8	
Relazione specialistica	C1	Qualità tecnica e completezza della relazione tecnica specialistica del progetto avendo riguardo all'analisi dei rischi, al rispetto dei parametri di calcolo del progetto illuminotecnico, al piano degli orari di funzionamento degli impianti, all'analisi dei consumi energetici, alla dimostrazione della potenza installata.	7	
	C2	Caratteristiche costruttive e valore estetico dei materiali e degli interventi proposti	4	
	C3	Completezza ed esaustività del bilancio materico	2	
	C4	Sistema di regolazione dei centri luminosi		2
	C5	Caratteristiche costruttive dei sistemi ottici delle apparecchiature		3
	C6	Risparmio energetico		3



Proposta Gestionale	D1	Completezza, sintesi, pertinenza e qualità del servizio di gestione e manutenzione	8	
	D2	Predisposizione per la cittadinanza di un sistema di segnalazione dei disservizi	5	
	D3	Pregio tecnico e fruibilità per l'utenza del sistema informatico e gestionale proposto	7	
Servizi aggiunti e migliorie	E1	Pregio della valenza tecnica ed estetica complessiva della proposta, nonché della qualità dei materiali e delle caratteristiche costruttive proposte.	6	
	E2	In base alla quantità degli attraversamenti messi in sicurezza- Fino a tre attraversamenti (2 punti) e fino a cinque (ulteriori 4 punti).		6
	E3	Pregio tecnico, qualità delle caratteristiche della proposta.	2	

Definizione del punteggio attribuito al sub-criterio C.4

Sub-criterio	Descrizione	Punti
C.4	Sistemi di regolazione dei centri luminosi	2
Ripartizione		Coefficiente
Nessun sistema di regolazione		0
Regolazione di tipo centralizzato (tipo regolatore di flusso)		0,5
Regolazione di tipo Stand Alone - Mezzanotte virtuale non modificabile		0,7
Regolazione di tipo Stand Alone - Mezzanotte virtuale modificabile		0,8
Regolazione di tipo Punto-Punto		1




Definizione del punteggio attribuito al sub-criterio C.5

Sub – criterio	Descrizione	Punti
C.5	Caratteristiche costruttive dei sistemi ottici delle apparecchiature utilizzate	3
Ripartizione		Coefficiente
<u>Per il tipo di chiusura:</u>		
Assenza di chiusura		0
Se chiusura piana non in vetro		0,3
Se chiusura piana in vetro		0,5
<u>Per il tipo di riflettori:</u>		
Assenza di riflettori		0
Riflettori in policarbonato		0,2
Riflettori in PPMA		0,3
Riflettori in alluminio		0,5

Definizione del punteggio attribuito al sub-criterio C.6

Criterio	Sub – criterio	Descrizione	Punti
C	C. 6	Entità del risparmio energetico	3
	$V(a) = R_a / R_{max}$ Dove R_a = valore offerto dal concorrente “a” R_{max} = valore dell’offerta più conveniente		

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio



reale (ossia prima della eventuale riparametrazione finale) inferiore alla predetta soglia.

Al termine delle valutazioni i coefficienti andranno riportati al fattore ponderale del criterio tecnico complessivo operando la c.d. riparametrazione o normalizzazione dei punteggi, attribuendo quindi alla migliore offerta tecnica, complessivamente considerata, il punteggio tecnico massimo e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre offerte, così da non alterare il rapporto stabilito nel bando tra il peso dell'offerta tecnica nella sua globalità, rispetto alla offerta economica.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli **elementi qualitativi discrezionali (D)** cui è assegnato un punteggio è attribuito un punteggio variabile tra zero ed uno mediante l'attribuzione discrezionale da parte dei singoli Commissari di un coefficiente, variabile tra zero e uno, utilizzando la seguente tabella:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,5
Scarso	0,4
Insufficiente	0,2
Non valutabile	0,0

A ciascuno degli **elementi quantitativi (Q)** cui è assegnato un punteggio è attribuito un punteggio variabile tra zero ed uno come indicato nei relativi riquadri.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio dell'offerta economica, così composta:

Criterio di valutazione	Punti max	Sub-criterio	Descrizione	punti D max	punti Q max	Note
Proposta economica	20	F.1	Sconto sul corrispettivo posto a gara		15	Ribasso unico sul corrispettivo a base di gara
		F.2	Sconto sul prezzario DEI		5	

Definizione del punteggio attribuito al sub-criterio F.1:

Il valore di ciascuna offerta è determinato attraverso la seguente formula (c.d. quadratica):

$$V_i = (R_i/R_{\max})^x$$

Dove:


R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

R_{\max} = miglior ribasso tra quelli offerti tra tutti i concorrenti;

X = coefficiente 0,3



Comune di Brusaporto



Definizione del punteggio attribuito al sub-criterio F.2:

$$V(a)_i = R_a / R_{\max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente "a"

R_{\max} = valore dell'offerta più conveniente

Nei calcoli si assumerà un numero di decimali pari a tre con arrotondamento dell'ultimo decimale all'unità superiore se il numero seguente è maggiore di cinque e all'unità inferiore in caso contrario.

Qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi tabellari e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione qualitativi. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione tabellari e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

L'amministrazione aggiudicatrice procederà anche in presenza di una sola offerta valida sia essa unica offerta presentata che unica offerta che abbia superato le varie fasi della selezione, previa verifica di congruità tecnico economica effettuata dalla commissione giudicatrice preposta.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti ai criteri qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*


.....
 C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....
 P_n = *peso criterio di valutazione n.*

In caso di ammissione di una sola offerta, la Commissione di gara non procederà ad alcuna forma di riparametrazione, pertanto relativamente ad ogni sub-criterio (o in mancanza di sub-criteri, ad ogni criterio) effettuerà solamente la ponderazione (ossia la moltiplicazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per il relativo sub-peso o, in mancanza di sub-criteri, per il relativo peso) e, conseguentemente, la sommatoria dei punteggi così assegnati ai singoli sub-criteri (o in mancanza di sub-criteri, ai singoli criteri) determinerà il punteggio "reale" dell'offerta tecnica e valore di riferimento ai fini della rilevazione dell'eventuale anomalia.



In ogni caso verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali (troncamento).

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA **AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 05.04.2022, alle ore 9,30 presso la Sala gare del Municipio di Brusaporto e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. In ogni caso potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui al **paragrafo 2.3 “Comunicazioni”** mediante la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara almeno 2 giorni prima della data fissata. Nel caso in cui la seduta venga aggiornata al giorno successivo ne verrà data evidenza esclusivamente ai presenti al termine della seduta pubblica.


Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 2.3 almeno 2 giorni prima della data fissata.

Eventuali modifiche relativamente a data e orari delle sedute saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 2.3 oltre che pubblicati mediante apposito avviso sul sito della Provincia di Bergamo – Sezione Bandi di gara.

Una **commissione di gara**, nominata ai sensi del successivo paragrafo 20, procederà, nella prima seduta pubblica, all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della sua completezza. Successivamente la Commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando/disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente **paragrafo 14**;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice (**nel caso in cui tutti i concorrenti vengano ammessi si provvederà alla pubblicazione dei verbali della/e relativa/e seduta/e**).

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Unica Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



ATTENZIONE:

La Stazione Unica Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica, fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20 COMMISSIONE DI GARA

La commissione di gara è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Unica Appaltante.

La commissione di gara è responsabile della valutazione delle offerte dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Unica Appaltante pubblica, sul proprio profilo, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione di gara e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.


21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE E ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, ed assolto l'obbligo di pubblicazione del provvedimento di ammissione ed esclusione di cui all'articolo 29 del Codice (come indicato al **paragrafo 19**), la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando.

In una o più sedute riservate la commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente bando.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18.4 "Metodo per il calcolo dei punteggi". La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica alla Stazione Unica Appaltante che procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, con le modalità di cui al paragrafo 2.3 "Comunicazioni" mediante la funzionalità "Comunicazioni procedura" disponibile nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.



Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al **paragrafo 18**.

La Stazione Unica Appaltante procede dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

La Commissione di gara, in seduta pubblica, procede all'attribuzione dei punteggi economici, formulando conseguentemente la graduatoria provvisoria, risultante dalla sommatoria dei punteggi finali attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al **paragrafo 23** "Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto".

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **paragrafo 22** "Verifica di anomalia delle offerte".


In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla Stazione Unica Appaltante - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche amministrative e/o tecniche;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Unica Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.



Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **paragrafo 23**.

23 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti (ivi compresa l'offerta dell'aggiudicataria) al Dirigente competente della Stazione Unica Appaltante ai fini dell'assunzione della relativa determinazione. Successivamente tale provvedimento, corredato della documentazione di gara, viene trasmesso all'Amministrazione aggiudicatrice per i conseguenti adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui l'Amministrazione aggiudicatrice ha deciso di aggiudicare l'appalto.


Prima dell'aggiudicazione, ovvero nelle more della scadenza dei termini di cui all'art. 32, comma 9 del Codice, la Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente a favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione della concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Amministrazione aggiudicatrice prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.



Comune di Brusaporto



L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione aggiudicatrice procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, tramite la Stazione Unica Appaltante, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

La sottoscrizione del contratto di concessione avrà luogo solo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione.

La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione inviata dall'Amministrazione aggiudicatrice.


Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, come disciplinata dall'art. 12 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, deve essere in misura pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale complessivo dei lavori di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti illuminazione pubblica, così come risulta dall'offerta dell'aggiudicatario.



- La garanzia definitiva a garanzia dell'esecuzione dei servizi.
La cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione dei servizi, come disciplinata dall'art. 12 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, deve essere in misura pari al 10 (dieci) per cento dell'importo annuale dei servizi, così come risulta dall'offerta dell'aggiudicatario.
- La polizza assicurativa ex articolo 103, comma 7 del Codice.
Tale polizza, meglio specificata all'art. 34 della bozza di convenzione, deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata:
 - Per i danni alle opere in esecuzione: **€ 300.000,00.**
 - Per i danni alle opere preesistenti: **€ 100.000,00.**
 - Per demolizioni e sgombero delle opere danneggiate: **€ 100.000,00.**
 - Per la responsabilità civile verso terzi: **€ 5.000.000,00.**
 - Per la responsabilità errori di progettazione : **€ 200.000,00 .**

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice l'Amministrazione aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.


Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Amministrazione aggiudicatrice entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle **spese di pubblicazione** pari a **Euro 2.000,00** è a carico dell'aggiudicatario al quale l'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà l'importo effettivo, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Le spese relative alla stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa ammontano indicativamente a **Euro 7.500,00.**

24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a) e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e dell'articolo 29, comma 1, del Codice, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei



propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione competente, entro il termine di 30 giorni, con le seguenti precisazioni:

- il ricorso deve essere notificato entro il termine di 30 giorni alla Stazione Appaltante e ad almeno uno dei controinteressati e depositato entro i successivi 15 giorni;
- il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla data di pubblicazione del disciplinare di gara per le cause che ostano alla partecipazione;
- dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione per gli altri motivi.

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ACCESSO AGLI ATTI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Stazione Appaltante **Comune di Brusaporto** la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10 del D.lgs. 196/2003.

I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Stazione Appaltante **Comune di Brusaporto** che cura il procedimento di gara, dal Seggio di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brusaporto.

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Arch. Antonio Brevi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.L.vo 82/2005 e norma collegate*